



pegaso

Accordo

per la costituzione del Fondo Pensioni Lavoratori Imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari

Il documento, il cui testo è contenuto in questa pagina, si compone dei seguenti punti:

Premessa

1. Costituzione del fondo
2. Destinatari
3. Soci
4. Organi del fondo
5. Assemblea
6. Consiglio di amministrazione
7. Collegio dei sindaci
8. Contribuzione
9. Contributo di iscrizione una tantum e contributo temporaneo per le spese di costituzione e avvio del fondo
10. Adesione e permanenza nel fondo
11. Cessazione dell'obbligo contributivo
12. Prestazioni
13. Trasferimento ad altro fondo e riscatto della posizione individuale
14. Impiego delle risorse
15. Comitato paritetico dei fondatori
16. Clausole generali e fase transitoria

Il 18 luglio 1997 in Roma

Federgasacqua

e

FNLE ([CGIL](#)) - FLERICA ([CISL](#)) - UILSP ([UIL](#))

- vista la legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio;
- visto il decreto legislativo n. 124/93 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, anche come integrato dalla su citata legge n. 335/95;
- in attuazione di quanto previsto dal CCNL di categoria nonché dal Protocollo d'intenti 16.4.1997;
- al fine di contribuire a realizzare più elevati livelli di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;
- tenuto conto dell'obiettivo di rendere possibile la fruizione di forme di previdenza complementare, oltre che ai dipendenti delle imprese associate alla Federgasacqua, anche ai lavoratori dei servizi pubblici locali dipendenti tanto da imprese pubbliche quanto da imprese

private concessionarie di servizi pubblici;

concordano di istituire il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari"; detto Fondo, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, ha l'esclusivo scopo di erogare prestazioni complementari ai trattamenti pensionistici erogati dal sistema pensionistico pubblico, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 124/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

1. COSTITUZIONE DEL FONDO

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. DESTINATARI

Sono destinatari delle prestazioni del fondo i lavoratori dipendenti dalle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.

Possono altresì essere destinatari delle prestazioni del Fondo, previa intese tra le Parti firmatarie del presente accordo e le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori dei rispettivi settori, i lavoratori dei servizi pubblici locali - esclusi i trasporti - dipendenti tanto da imprese pubbliche quanto da imprese private concessionarie di servizi pubblici, che applicano CCNL stipulati tra le federazioni datoriali di settore e le OO.SS. dei lavoratori delle rispettive categorie aderenti a CGIL, CISL e UIL, a condizione che i suddetti CCNL o appositi accordi nazionali interfederali, sottoscritti anche dalle Parti firmatarie del presente accordo, prevedano la partecipazione al Fondo, che assumerà così la veste di Fondo Intercategoriale. In tal caso le Parti provvederanno ad elaborare le necessarie modifiche normative.

3. SOCI

Sono soci del Fondo:

- i lavoratori non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro e con contratto di apprendistato destinatari della forma pensionistica complementare, come sopra indicato sub 2, che abbiano volontariamente aderito al Fondo;
- le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;
- i pensionati che percepiscano le prestazioni erogate dal Fondo, nelle condizioni precisate nell'ultimo comma del successivo punto 10.

Le Parti si riservano di attuare le variazioni normative necessarie per consentire, in caso di significative modifiche della legislazione sul mercato del lavoro, l'associazione al Fondo di lavoratori con altre forme di rapporto a tempo determinato.

4. ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Collegio dei Sindaci

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio di pariteticità.

5. ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da un minimo di 30 ad un massimo di 90 rappresentanti dei soci, per metà eletti dalle imprese e per l'altra metà eletti dai lavoratori, secondo criteri e modalità di elezione da stabilirsi nello Statuto e nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Lo Statuto del Fondo stabilisce, tra l'altro, le modalità di convocazione dell'assemblea, le materie di competenza, i "quorum" per la validità delle decisioni.

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di 3.000 adesioni e comunque entro 3 mesi dall'autorizzazione rilasciata al Fondo dal Ministero del Lavoro.

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri; tale numero è stabilito con decisione dell'Assemblea.

La metà dei componenti del Consiglio è eletta dalle imprese socie del Fondo e l'altra metà è eletta in rappresentanza dei lavoratori iscritti al Fondo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dai decreti attuativi della legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri che rappresentano le imprese ed i membri che rappresentano i lavoratori.

7. COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, per metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà eletti dalle imprese.

I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dai decreti attuativi della legge.

Il Presidente del Collegio viene scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. CONTRIBUZIONE

I contributi nonché le quote del TFR destinate al Fondo, come stabilito dall'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL 17.11.1995, sottoscritto tra le parti stipulanti il 18.7.1997, sono le seguenti:

contributo a carico azienda:

1,2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.

contributo a carico lavoratore:

1,2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.

Prelievo da T.F.R.:

lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993:

l'intero accantonamento annuo T.F.R.

dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995:

2,1% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.

dipendenti con più di 18 anni di contribuzione alla stessa data:

1,6% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.

Allo scopo di investire per la pensione complementare dei soci lavoratori la massima parte dei contributi che pervengono al Fondo, il Consiglio di Amministrazione è impegnato a conseguire la massima efficienza di gestione destinando al finanziamento delle spese del Fondo una quota il più possibile ridotta delle entrate.

L'obbligo contributivo è assunto dalle imprese esclusivamente nei confronti dei lavoratori soci del Fondo; pertanto la contribuzione non è dovuta né si converte in altro trattamento sostitutivo o alternativo di diversa natura, collettivo o individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione al Fondo non conseguono la qualifica di socio ovvero la perdano successivamente.

I termini e le modalità di versamento dei contributi a carico dell'impresa e dei lavoratori nonché dei prelievi da TFR sono determinati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore sono trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento è adottata per l'importo relativo al T.F.R..

L'impresa fornisce al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta all'anno il Fondo fornisce comunicazione ad ogni singolo lavoratore dei versamenti effettuati dalle imprese.

In caso di mancato o ritardato versamento da parte delle imprese nei confronti del Fondo, queste devono provvedere:

- al versamento della contribuzione dovuta;
- al riconoscimento, per il periodo considerato, del rendimento medio dell'anno risultante da certificazione ufficiale relativa all'ultimo esercizio;
- al versamento, in favore del Fondo, degli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

9. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE UNA TANTUM E CONTRIBUTO TEMPORANEO PER LE SPESE DI COSTITUZIONE E AVVIO DEL FONDO

Per la copertura delle spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo, all'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore di un contributo di iscrizione una tantum a carico sia dell'azienda sia del lavoratore di L. 20.000 a carico azienda e di L. 10.000 a carico lavoratore.

Allo stesso scopo, le Aziende verseranno inoltre per un periodo di 18 mesi dall'avvio della raccolta delle contribuzioni, un contributo a carico delle aziende stesse dello 0,2% della retribuzione utile ai fini del T.F.R. dei lavoratori iscritti.

10. ADESIONE E PERMANENZA NEL FONDO

Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di attuazione dello Statuto del Fondo.

L'adesione deve essere comunque preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.

Con la sottoscrizione della richiesta di adesione al Fondo da parte del singolo lavoratore si perfeziona l'obbligazione contributiva del medesimo lavoratore e dell'impresa datrice di lavoro.

Viene demandata al Regolamento attuativo dello Statuto del Fondo l'individuazione dei termini e delle modalità del recesso del lavoratore dal Fondo, fermo restando che lo stesso non può recedere prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza presso il Fondo; in ogni caso la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo [Statuto](#) e dal Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla legge.

L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa ove questa non sia già socia del Fondo.

In sede di regolamento attuativo dello Statuto del Fondo verranno determinate le ipotesi di sospensione dell'obbligo contributivo su richiesta unilaterale del lavoratore, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo e la sospensione della contribuzione da parte dell'impresa.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore a carico del datore di lavoro.

In caso di assenza obbligatoria per maternità e puerperio, nonché in caso di assenza per infortunio e per malattia nei limiti del comparto, l'obbligo contributivo a carico dell'azienda continua ad essere calcolato sull'intera retribuzione teoricamente spettante a condizione che il lavoratore o la lavoratrice effettuino il versamento dell'intero contributo a suo carico sulla medesima retribuzione.

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto con diritto alle prestazioni da parte del Fondo, può chiedere di rimanere comunque iscritto al Fondo come socio, secondo i criteri determinati nel Regolamento di attuazione dello Statuto del Fondo.

11. CESSAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

La contribuzione al Fondo, sia a carico del lavoratore sia a carico dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

La contribuzione cessa altresì in caso di trasferimento ad altro fondo secondo quanto previsto al successivo punto 12 ed in ogni caso di recesso del lavoratore.

12. PRESTAZIONI

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche per vecchiaia e per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime pensionistico obbligatorio, in presenza di almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettiva al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di una età non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio, in presenza di almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione effettiva al Fondo.

In ogni caso il diritto alle prestazioni è subordinato alla condizione che i lavoratori soci abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'impresa aderente al Fondo e si trovino nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni pensionistiche previste dal regime obbligatorio.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative, salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50% del montante risultante all'atto del pensionamento. Il Consiglio di Amministrazione valuterà prioritariamente la possibilità di stipulare polizze che prevedano il calcolo delle rendite sulla base di tabelle demografiche congiunte (maschi e femmine).

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può prevedere la stipulazione di convenzioni con compagnie di assicurazione per la copertura, attraverso l'erogazione di una prestazione in forma capitale pari a quanto risultante dal conto individuale, di eventi quali l'invalidità e/o l'inabilità, che comportino la cessazione dell'attività lavorativa prima della maturazione dei requisiti per le prestazioni pensionistiche del Fondo.

Si richiamano le disposizioni del comma 4 dell'art. 7 del decreto Legislativo n. 124/93 per il regime delle anticipazioni per spese sanitarie e/o per l'acquisto della prima casa di abitazione; la materia è disciplinata dallo [Statuto](#) e dal Regolamento di attuazione del Fondo.

13. TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:

- a) ad altro Fondo Pensione complementare cui il lavoratore, persi i requisiti di iscrizione al Fondo, abbia accesso in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) ad altro Fondo Pensione complementare aperto previsto dalla normativa vigente.

Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nel Regolamento di attuazione del Fondo, che individua anche i termini relativi alla conseguente cessazione dell'obbligo contributivo a carico del lavoratore e dell'impresa.

La richiesta di trasferimento presso altro Fondo di cui alla lettera b) non può avvenire prima che siano decorsi 5 anni di permanenza nel Fondo ovvero almeno 3 anni di permanenza, dopo i primi 5 anni di vita del Fondo.

Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo può riscattare la posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il riscatto comporta la riscossione dell'intero capitale maturato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo avviene nei termini previsti dal Regolamento attuativo del Fondo.

In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo.

14. IMPIEGO DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie del fondo sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione a soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività, in attuazione dei principi di cui all'art. 6, comma 4-quinquies del Dlgs 124/93 e definiti dal Decreto del Ministero del Tesoro 21.11.1996, n. 703.

Il Fondo può gestire le risorse finanziarie producendo un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori (gestione mono-comparto) oppure differenziando i profili di rischio/investimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluri-comparto).

Per i primi tre esercizi a partire dall'avvio del Fondo, viene attuata una gestione "mono-comparto", potendo successivamente il Consiglio di Amministrazione sviluppare una gestione "pluri-comparto".

15. COMITATO PARITETICO DEI FONDATORI

Viene costituito un Comitato Paritetico di 6 rappresentanti, 3 per ciascuna delle parti istitutrici del Fondo.

Tale Comitato, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le parti stipulanti il CCNL istitutivo del Fondo, svolge compiti consultivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione in ordine alla corretta applicazione delle fonti istitutive, con la funzione particolare di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie proposte dalle Parti stipulanti il presente accordo.

16. CLAUSOLE GENERALI E FASE TRANSITORIA

Ferma restando la validità di eventuali accordi aziendali preesistenti alla data del presente accordo che dispongano diversamente, non è consentita l'adesione al Fondo da parte di quei lavoratori che abbiano volontariamente aderito a forme di previdenza complementare concordate a livello di contrattazione collettiva decentrata e che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle stabilite dal presente accordo.

Le parti si impegnano a predisporre lo [Statuto del Fondo](#) entro il mese di luglio.

All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Sindaci provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza delle imprese e 3 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio dei Sindaci provvisorio è composto da 4 membri, di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.


Il Consiglio di Amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

Durante tale fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestirà l'attività di promozione del Fondo utilizzando allo scopo le quote derivanti dal maggior contributo di cui al punto 9 per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, che saranno versate dalle aziende entro il mese successivo alla nomina del Consiglio di Amministrazione provvisorio.

Entro il corrente anno le parti firmatarie del presente accordo procederanno ad un esame della situazione relativamente ai costi di costituzione ed avvio ed in quella sede valuteranno le opportune decisioni da prendere.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio, dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti



organi di vigilanza, definirà le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Federgasacqua

Fnlc/Cgil
Flerica/Cisl
Uilsp/Uil